

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	43,05 ⁽¹⁾ (¹)
1702 60 10 000	43,05 ⁽¹⁾ (¹)
1702 60 90 200	81,80 ⁽¹⁾ (¹)
	— ECU/1 % di saccarosio x 100 kg —
1702 60 90 800	0,4305 ⁽¹⁾ (¹)
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	43,05 ⁽¹⁾ (¹)
	— ECU/1 % di saccarosio x 100 kg —
1702 90 60 000	0,4305 ⁽¹⁾ (¹)
1702 90 71 000	0,4305 ⁽¹⁾ (¹)
1702 90 99 900	0,4305 ⁽¹⁾ (¹)(¹)
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	43,05 ⁽¹⁾ (¹)
	— ECU/1 % di saccarosio x 100 kg —
2106 90 59 000	0,4305 ⁽¹⁾ (¹)

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

(³) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

(⁵) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.